



te, possono avere sfavorevoli ripercussioni nell'
 l'ambiente della categoria cui appartenera
 l'assicurato mentre, al contrario, una certa
 consentenza da parte dell'Istituto può trasfor-
 marsi in efficace strumento di propaganda
 assicurativa nell'ambiente in parola.

Pertanto si ritiene consigliabile
 adottare criteri di moderata larghezza nel
 l'esame delle pratiche di sinistro relative a
 polizze di categoria, per le quali si potreb-
 bero sollevare fondate eccezioni, ove si ravvi-
 si l'opportunità di dimostrare la consenten-
 za dell'Istituto.

7°) - Suicidio dell'assicurato con poliz-
 za aziendale -

Si verifica, talvolta, il suicidio
 di un assicurato, le cui polizze, alla data
 dell'evento, abbiano una antichità inferio-
 re a due anni dal perfezionamento.

Tale caso, quando trattasi di
 polizze aziendali, offre motivo di perplessi-
 tà poiché le Convenzioni assicurative non
 prevedono l'eventualità del suicidio e si so-
 vrebbe, quindi, applicare il disposto dell'art.
 1927 c.c. che esonera l'assicuratore dall'obbl